

## TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 1 /2019 S.I.

Il giudice designato, dott.ssa Giusi Ianni

letta la proposta di accordo di ristrutturazione redatta nell'interesse di Pellegrino Marco;  
ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012 (avendo il gestore della crisi attestato l'insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la soggezione a dichiarazione di fallimento);
- non avere la ricorrente fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito il ricorrente, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito la ricorrente documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 9 l. n. 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

precisato che essendo il ricorrente piccolo imprenditore (come da visura in atti) non sussiste obbligo di deposito dei bilanci ed è comunque allegata documentazione reddituale riguardante l'ultimo triennio;

vista la relazione del professionista delegato;

evidenziato:



- Che la proposta di accordo prevede il pagamento il pagamento in prededuzione dei compensi dell'OCC e del difensore; il pagamento integrale dei creditori privilegiati e il pagamento in percentuale dei chirografari, prossima tuttavia all'integralità (in quanto pari, rispettivamente, al 100%, 93% e 94%);
- Che appare rispettato l'ordine delle prelazioni stabilite dal codice civile ed è assicurata una durata complessiva del piano che può dirsi ragionevole alla luce delle circostanze del caso concreto;
- Che corretta appare la quantificazione delle spese in prededuzione;
- Che viene rimessa al contraddittorio la valutazione sull'atto dispositivo posto in essere dal ricorrente nell'ultimo quinquennio;

#### PQM

1) **FISSA** l'udienza del 14 marzo 2019 ore 9:30, con onere per il ricorrente di comunicazione entro 30 giorni prima dell'udienza ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto (si precisa, con riferimento al credito di AER, che il diritto di voto in relazione al carico tributario e al netto, quindi, degli oneri di riscossione, deve essere espresso dai corrispondenti enti impositori e non dal concessionario, che avrà diritto di voto solo per le poste residue); i creditori faranno pervenire il consenso alla proposta nei venti giorni antecedenti l'udienza, nelle forme di cui all'art. 11, co 1, l. 3/2012; ove l'accordo sia raggiunto, il gestore, nei quindici giorni antecedenti l'udienza porrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/12, con termine agli interessati per contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza; decorso tale ultimo termine il gestore trasmetterà al giudice, entro il giorno precedente l'udienza, la relazione, allegando le contestazioni ricevute e un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

#### 2) **DISPONE:**

- a) che proposta e decreto siano pubblicati a cura del delegato (per il tramite dell'ufficio di presidenza) sul sito del Tribunale di Cosenza – sezione procedure di sovra indebitamento;
- b) che proposta e decreto siano pubblicati nel registro delle imprese a cura della cancelleria, svolgendo il ricorrente attività di impresa;



c) che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del professionista delegato, presso gli uffici competenti;

3) **AVVERTE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

4) **AVVERTE** il debitore che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Cosenza, 09/01/2019

*Il Giudice*

*Dott.ssa Giusi Ianni*

